

Misure di attuazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 26/11/2013

Oggetto e finalità

1. In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, le presenti misure individuano le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari previsto dal secondo comma del succitato articolo.

Nullità degli incarichi e relative sanzioni

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti degli organi collegiali che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
3. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono conferire ulteriori incarichi di rispettiva competenza per un periodo di tre mesi.

Contestazione della nullità degli incarichi

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine, il Responsabile contesta all’organo conferente e al soggetto incaricato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al succitato decreto e segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto medesimo all’A.N.AC. (precedentemente denominata CIVIT) - Autorità Nazionale AntiCorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla Legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
2. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato sul sito web istituzionale.

Organi surroganti

1. Gli organi surroganti sono individuati come segue:
 - nel Consiglio Provinciale, qualora il conferimento nullo sia stato operato dalla Giunta Provinciale;
 - nella Giunta Provinciale, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Consiglio Provinciale;

- nel Vice Presidente, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Presidente della Provincia;
- nel Segretario Generale/Direttore Generale, qualora il conferimento nullo sia stato operato da un Dirigente o da una Posizione Organizzativa;
- nel Presidente della Provincia, qualora il conferimento nullo sia stato operato dal Segretario Generale/Direttore Generale.

Procedura sostitutiva

1. Entro quindici giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di conferire nuovamente l'incarico di cui trattasi.
2. Nell'ipotesi in cui l'organo surrogante ritenga che sussista, per disposizione legislativa o regolamentare, l'obbligo giuridico di procedere al conferimento dell'incarico o che, comunque, esistano ragioni di opportunità per mantenere la nomina, entro quindici giorni procede ad attivare la necessaria procedura di conferimento dell'incarico, da concludersi entro i successivi quindici giorni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. La dichiarazione in parola, da redigersi sull'apposito modulo predisposto dai competenti Uffici, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al decreto in parola.
3. Entrambe le dichiarazioni sono pubblicate, a cura dell'organo che ha conferito l'incarico, sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".
4. La dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, ferma restando ogni altra responsabilità.